

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Finanziario

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali (Emendato)

INDICE - PREMESSA

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Scopo del regolamento

ART. 3 - Ambito di applicazione

CAPO I Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 4 - Imposta Comunale sugli Immobili

ART. 5 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

ART. 6 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ART. 7 - Presentazione istanza per definizione agevolata

CAPO II Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 8 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

CAPO III

Definizione agevolata procedure esecutive

ART. 9 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

CAPO IV Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10 - Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata

ART. 11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Norme finali

ART. 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

TABELLE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

ART.1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

ART. 2 - Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

ART. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Casal Velino in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie emessi e dal Concessionario per la Riscossione Equitalia Polis S.p.a. (AdR di Salerno) e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse e notificate dal Comune di Casal Velino, **relative ai tributi dovuti a tutto il 31/12/2011, indipendentemente dalla data di notifica degli atti impositivi, per i soli contribuenti che alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata hanno rispettato le scadenze fiscali relative all'anno di imposta 2012**

- 1.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari conseguenti ad atti notificati dal Concessionario per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie: Tributi Italia S.p.A.

CAPO I - Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 4 - Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti come di seguito:
 - a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione, ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso;
 - b) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta dovuta oltre gli interessi indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione;
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui ai punti *sub* a) e b), anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

ART.5 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta (o il diritto) o la diversa maggiore imposta (o il diritto) dovuta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti come di seguito:
 - a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta o del diritto dovuti con esclusione degli interessi e della sanzione ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso;
 - b) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta o del diritto dovuti oltre gli interessi indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione;
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART.6 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es. superficie inferiore, utilizzazione diversa, etc.) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2012 e precedenti come di seguito:
 - a) se **non sono stati notificati** gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, mediante il versamento del 100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso ;
 - b) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, mediante il versamento dell'100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, oltre gli interessi indicati nell'atto, ma con l'esclusione delle sanzioni.
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità **2012 e precedenti** con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART.7 -Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, DPA, TARSU

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 si perfeziona con la presentazione di un'istanza per ciascun tributo su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del **30/11/2012**. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).
3. L'istanza può essere consegnata, nel termine massimo previsto del **30/11/2012**, direttamente al protocollo generale dell'Ente ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
4. L'istanza, deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:
 - la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - l'indicazione delle somme versate;
 - gli estremi del versamento eseguito.

5. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente al Diritto sulle Pubbliche Affissioni: l'indicazione dei dati relativi alle affissioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
 - Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;

CAPO II - Definizione agevolata delle liti pendenti

ART.8 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'ICIAP, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento **dell'80%** dell'imposta pura, con il pagamento del **50%** degli interessi applicati nell'atto impositivo e con l'esclusione della sanzione amministrativa tributaria applicata e degli ulteriori interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Casal Velino, a pena di decadenza, entro il **30/11/2012**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata con A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **31/11/2012**; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO III - Definizione agevolata delle procedure esecutive

ART. 9 Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le annualità 2011 e precedenti per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative agli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed agli atti separati di irrogazioni di sanzioni **notificati dal Concessionario per la riscossione ora Equitalia Polis S.p.A. (AdR di Salerno)** ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ed ICIAP.

2. Possono essere definite, altresì, le procedure esecutive per ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse dal Comune di Casal Velino;
3. La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il **30/11/2012**, di un importo pari al **60%** di quello iscritto a ruolo e/o indicato nell'ingiunzione fiscale e non pagato, nonché mediante il versamento delle eventuali somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive effettuate, dell'aggio spettante e di ogni altra somma dovuta al Concessionario stesso.
4. L'istanza di adesione al condono, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, va presentata direttamente al Comune

CAPO IV - Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **30/11/2012**, mediante:
 - a) versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale intestato al Comune di Casal Velino c/c 15056849 – Servizio Tesoreria – Uff. Tributi;
 - b) bonifico bancario BCC Comuni Cilentani – Iban :**IT71D070667668000000900020** ;

Nella causale del bollettino di conto corrente o del bonifico devono essere specificati i seguenti elementi: "Condono fiscale", il tipo di tributo (ICI, Imposta Pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni TAR SU.), anno/i oggetto del condono.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 1.000,00 - **fatte salve acclamate situazioni di disagio sociale per le quali è ammessa la rateizzazione anche per importi inferiori ad € 1.000,00** - il versamento può essere rateizzato secondo le seguenti modalità:

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 51.645,69. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 20% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.

Per il versamento in forma rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fidejussione bancaria, di primario istituto, per il periodo di rateazione dell'importo, aumentato di un anno.

La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia.

La rateizzazione come disciplinata dal presente comma riguarda esclusivamente gli importi dovuti al Comune di Casal Velino ai sensi degli artt. 4, 5, 6 ed 8 del presente regolamento.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione sarà considerata non perfezionata e, quindi, non ammissibile.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

ART.11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
Restano comunque acquisite le somme già versate che non saranno, pertanto, rimborsate.

ART.12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno il 01/09/2012.
2. Il dirigente del Settore Finanziario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Casal Velino ed affissione di manifesti murali.

TABELLA DI SINTESI

Periodo di riferimento: annualità 2012 e precedenti

Tributo	Condizioni	Si paga	Non si paga
I.C.I.	Senza la notifica di atti impositivi 1 a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento 1 c) Evasori Totali	100% del tributo dovuto. 100% del tributo oltre sanzione 10%	Sanzioni e interessi. Interessi
I.C.I.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto
I.C.I.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	60% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	40% dell'importo iscritto a ruolo.
I.C.P.	Senza la notifica di atti impositivi 1a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento 1 c) Evasori Totali	100% del tributo dovuto. 100% del tributo oltre sanzione 10%	Sanzioni e interessi. Interessi
I.C.P.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto.
I.C.P.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	60% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	40% dell'importo iscritto a ruolo.
TA.R.S.U.	Senza la notifica di atti impositivi 1 a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento 1 c) Evasori Totali	100% del tributo dovuto, tributo provinciale, addizionali e maggiorazione ex ECA 100% del tributo oltre sanzione 10%	Sanzioni e interessi. Interessi
TA.R.S.U.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto, tributo provinciale, addizionali e maggiorazione ex ECA, oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto.
TA.R.S.U.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	60% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e	40% dell'importo iscritto a ruolo.

		dell'aggio spettante.	
I.C.I.A.P.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	60% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	40% dell'importo iscritto a ruolo.
ICI, ICP, TARSU, ICIAP	Controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data del 01/01/2010, non sono ancora intervenute sentenze definitive	80% dell'imposta pura più il 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo.	20% dell'imposta pura e il 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo più la totalità delle sanzioni.